

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2206)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIFARELLI, LIMONI e PIERACCINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 LUGLIO 1975

Intervento straordinario a favore delle attività musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presentazione del disegno di legge n. 2191, recante « Nuova disciplina delle attività musicali », avvenuta, da parte del Ministro del Turismo e dello Spettacolo, nella seduta del 15 luglio scorso, e con la sua successiva assegnazione alla 7ª Commissione permanente, cui già sono deferiti da tempo altri tre progetti organici di riforma del settore dovuti alla iniziativa dei senatori Ruhl Bonazzola ed altri (n. 1080), Pieraccini ed altri (n. 1090), Spagnolli ed altri (n. 1149), la Commissione stessa è stata messa in grado di dare inizio al dibattito sul tema per tanti versi importante ed urgente del riordinamento di strutture di grande rilievo per il nostro Paese sia dal punto di vista artistico e culturale, sia dal punto di vista della diffusione sociale del servizio di cui esse sono portatrici, avendo dinanzi a sé, finalmente, un quadro completo degli orientamenti e delle possibilità.

La disciplina proposta dai quattro provvedimenti organici è radicalmente innovativa rispetto a quella prevista dalla vigente legge n. 800 del 1967 e, per le sue implica-

zioni di ordine politico e sociale, appare meritevole di attenzione e di riflessione, sia pure nella consapevolezza della impossibilità di altre tergiversazioni e di nuovi ritardi.

Non possono, infatti, essere esaminate in una affrettata e non ponderata valutazione proposte che investono uno dei settori più delicati della vita culturale del Paese e, sottolineando la funzione della musica quale strumento di educazione e di progresso della collettività, affidano allo Stato, alle Regioni ed agli enti locali il compito di intervenire, con mezzi adeguati, per sostenere, incentivare e diffondere le attività del settore.

L'innovazione delle competenze che si pone in armonia con la nuova realtà regionale, e quindi i conseguenti risvolti sui rapporti tra amministrazione centrale e amministrazioni regionali; l'ambito delle rispettive zone di intervento con particolare riferimento al finanziamento ed alle funzioni di coordinamento; l'esame delle strutture degli organismi operanti nel settore ed i problemi afferenti alla loro natura costituiscono tutti temi di estrema rilevanza, sui quali è auspicabile un dibattito vasto e approfondito.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dito che richiederà, necessariamente, un *iter* parlamentare, per quanto spedito come l'urgenza vuole, purtuttavia di una certa durata.

In tale previsione si colloca l'esigenza di garantire, intanto, agli enti lirici e alle istituzioni assimilate le condizioni minime di sopravvivenza nei prossimi mesi.

Occorre tener presente, infatti, che la situazione finanziaria degli enti, anche secondo quanto ha riferito il Ministro responsabile del settore, risulta particolarmente grave per effetto della inadeguatezza degli stanziamenti in atto e del totale esaurimento di ogni possibilità di ulteriore credito bancario. Di conseguenza, le dipendenti masse artistiche, tecniche ed amministrative, fin dal prossimo mese di agosto, non potranno percepire le loro competenze, con serio pregiudizio della efficienza stessa dei singoli complessi orchestrali, corali e tescicorei che pur rappresentano un patrimonio di eccezionale valore per il prestigio culturale del Paese.

Pertanto, mentre la 7^a Commissione inizia il dibattito sui disegni di legge in precedenza

ricordati manifestando la ferma volontà politica di procedere speditamente, si riconosce l'esigenza — ferma restando la previsione di una specifica disciplina definitiva sul problema dei disavanzi, da inquadrare coerentemente nel nuovo provvedimento organico — di un intervento finanziario straordinario e urgente, a stralcio, volto a consentire fino al 31 dicembre prossimo lo svolgimento delle normali attività degli enti, soprattutto assicurando la corresponsione degli stipendi e dei salari.

Rendendosi interpreti di tale grave esigenza i proponenti del presente disegno di legge, appartenenti a vari Gruppi politici rappresentati nella 7^a Commissione, hanno inteso predisporre uno strumento legislativo caratterizzato soprattutto dalla urgenza che le circostanze illustrate richiedono, con cui si propone l'aumento, a favore del settore, da 16 a 30 miliardi dello stanziamento per l'esercizio 1975 e si autorizzano gli enti a contrarre mutui fino ad un ammontare massimo di lire 30 miliardi ad integrazione dei fondi di cui al suddetto stanziamento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al fine di far fronte alle immediate e indilazionabili esigenze degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, previsti dall'articolo 6 della legge 14 agosto 1967, n. 800, in attesa del provvedimento organico sulla nuova disciplina delle attività musicali e della conseguente normativa in materia di disavanzi degli stessi enti e istituzioni, sono disposti gli interventi straordinari di cui alla presente legge.

Art. 2.

Per l'esercizio finanziario 1975 i fondi di cui alla lettera a) dell'articolo 2 della legge

14 agosto 1967, n. 800, e all'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, sono elevati da lire 16 miliardi a lire 30 miliardi.

Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate sono autorizzati a contrarre mutui con l'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane per l'importo di lire 30 miliardi per le esigenze connesse alle attività di istituto dell'esercizio 1975 ad integrazione dei fondi di cui al precedente comma.

Art. 3.

La determinazione dell'importo dei mutui per ciascun ente ed istituzione e la ripartizione tra gli enti e le istituzioni medesime dei fondi di cui al precedente articolo sono effettuate secondo le modalità ed i criteri previsti rispettivamente negli articoli 3 e 4 della legge 27 novembre 1973, n. 811.

Art. 4.

L'onere relativo all'ammortamento dei mutui di cui al precedente articolo per capitale e interessi è a carico dello Stato. I contratti di mutuo sono soggetti al trattamento tributario degli atti stipulati dallo Stato.

L'ammortamento dei mutui sarà effettuato al termine di nove anni mediante il versamento di rate annuali posticipate, di cui la prima scadente al primo dicembre 1976.

Art. 5.

All'onere di lire 14 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1975, si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appontare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.